Osservazioni sul documento in bozza OIC 5 – Bilanci di liquidazione

Confrontando l'attuale OIC 5 con la bozza pubblicata emerge la decisione dell'Organismo Italiano di Contabilità di presentare un **documento con valenza esclusivamente contabile**.

Il documento attuale (OIC 5 – Bilanci di liquidazione) include numerose tematiche di diritto che sono molto utili al lettore e rendono il documento una vera e propria Guida per il Liquidatore.

Ciò premesso suggerisco di mantenere le tematiche di diritto, eventualmente ricorrendo alla collaborazione con esperti della materia, per non ridurre l'utilità complessiva del documento.

L'OIC in bozza prevede che **i beni dell'attivo** (beni materiali, immateriali, rimanenze) non siano **valutati** in base al valore di realizzazione desumibile dal mercato, ma **al minore tra il valore netto contabile all'avvio della liquidazione ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**.

Personalmente ritengo che il parametro di riferimento principe, quando si deve valutare un bene destinato alla vendita, sia il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

La giustificazione che il valore minore sia una scelta prudente non è coerente con la necessità di garantire una corretta rappresentazione contabile, soprattutto quando il bene ha un valore nettamente superiore al valore contabile. Il caso riguarda principalmente gli immobili il cui valore di realizzo è spesso superiore al valore contabile, soprattutto ove gli stessi siano stati acquisiti in tempi remoti e non siano mai stati oggetto di rivalutazione.

Ciò premesso suggerisco di prevedere, almeno per gli immobili, il criterio del valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

L'OIC in bozza non prevede più il **Fondo per costi e oneri di liquidazione**.

La scelta sembra giustificata dalla prassi di alcuni Liquidatori di non stimare il Fondo.

A mio avviso tale semplificazione creerà problemi in tutti quei casi in cui "i costi ed oneri di liquidazione" assorbiranno cifre rilevanti e le risorse ottenute con la liquidazione dei beni non saranno sufficienti ad estinguere le passività.

Ciò premesso suggerisco mantenere l'obbligo di determinazione del Fondo

Con i migliori Saluti

Marina di Massa 15 giugno 2024

Dottor Roberto Borelli

Revisore Legale